

Avv. Giuseppe Minissale
via Dogali 1/A is. 222
98122 Messina
tel./fax 090711758
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Messina – Sez. Lavoro
Proc. n. 508/2022 R.G.
Vadalà c/ Ministero Istruzione
GL dott.ssa Bonanzinga

Tribunale di Messina - Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.

La sig.ra **Antonietta Vadalà**, nata a Reggio Calabria, il 18.07.1963, residente a Messina, via Santa Caterina Sperone c.f.: VDLNNT63L58H224I, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali n. 1/A, avvocatogiuseppeminissale@pec.it, giusta procura che si deposita in foglio separato in una al presente atto

contro

Ministero dell'Istruzione, nonché gli Uffici Periferici coinvolti, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, via dei Mille, 65, ads.me@mailcert.avvocaturastato.it¹;

Premessi

1. Il ricorso ex art. 700 cpc depositato il 31.01.2022;
2. L'ordinanza cronol. n. 14866/22 del 27.06.2022, con la quale il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Bonanzinga, "...dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di III

¹ Nella fattispecie *de qua*, non sussiste legittimazione passiva dell'istituzione scolastica che ha effettuato i controlli, né della scuola capofila individuata nell'IC di Francavilla di Sicilia secondo gli insegnamenti della Suprema Corte che attribuisce al Ministero datore di lavoro la legittimazione per l'operato dei propri Uffici periferici, financo le scuole quando effettuano, per suo conto, le verifiche (Cass. Civ. sentt. n. 6372/11; n. 20521/08; n. 6460/09 e n. 19158/12).



fascia per la provincia di Messina per il personale ATA profilo Collaboratore scolastico triennio 2021/2024 e ordina all'Amministrazione resistente di procedere alla rideterminazione del punteggio della ricorrente tenuto conto del titolo di diploma di maturità e del servizio svolto presso l'IC di Villafranca Tirrena dal 10 novembre 2021 al 28 novembre 2021; ...” (doc. 1).

3. In data 01.07.2022 il Ministero e gli Uffici periferici sono stati intimati e diffidati a dare esecuzione ed ottemperanza alla citata ordinanza **(doc. 2)**.

4. Con missiva di sollecito del 04.08.22 **(doc. 3)** la ricorrente ha chiesto di predisporre tutti gli atti necessari al reinserimento in puntuale ottemperanza del *dictum* giudiziale;

5. Solo il successivo 06.08.2022, l'I.C di Villafranca emanava decreto di esecuzione **(doc. 4)**;

6. Poiché alla data dell'08.09.2022, dalla piattaforma telematica la domanda risultava ancora esclusa **(doc. 5)**, la ricorrente provvedeva ad inviare un nuovo sollecito **(doc. 6)** affinché si completasse l'aggiornamento;

7. Detta missiva era riscontrata dalla scuola capofila di Francavilla **(doc. 7)**

8. Dalla successiva verifica del 05.10.2022, è emerso come ancora non sia stata completata l'esecuzione del provvedimento giudiziale. Mentre nella graduatoria di assistente amministrativo **(doc. 8)**, non oggetto di modifiche,



tutto risulta corretto, nella graduatoria di collaboratore scolastico (**doc. 9**) risulta aggiornato soltanto il punteggio ma non è dato comprendere la posizione nelle istituzioni scolastiche indicate al fine di monitorare eventuali incarichi attribuiti, né è possibile intuire se le singole scuole, interrogando il sistema informatico, visualizzino correttamente la posizione della sig.ra Vadalà.

L'ordine giudiziale contenuto nell'ordinanza ex art. 700 cpc del 27.06.2022 risulta eseguito solo parzialmente.

Il resistente, delegando le istituzioni scolastiche nelle fasi di esecuzione, dal momento che queste ultime si sono dimostrate non sufficientemente esperte nello svolgimento delle operazioni informatiche, di fatto si è sottratto alla corretta esecuzione del *dictum* giudiziale, considerato che non la ricorrente non è in grado di sapere se la sua posizione sarà utile per l'attribuzione di un incarico di supplenza ovvero se le singole scuole visualizzano l'inclusione della sua domanda; ciò la espone ad un ulteriore ed immotivato documento.

Non v'è dubbio che la ricorrente, a seguito della pronuncia di codesto On.le Tribunale, abbia diritto, previa l'effettuata correzione del punteggio, a permanere nella graduatoria di collaboratore scolastico nelle sedi da lei indicate al momento della domanda e nella posizione alla stessa spettante in ragione del punteggio corretto.

Essendo già iniziato l'anno scolastico, il permanere di questa



situazione rischia seriamente di non far ottenere alcun incarico alla sig.ra Vadalà.

La condotta dell'Amministrazione rappresenta un'illegittima ed immotivata sottrazione all'ordine del Tribunale, risultando gravemente ed inutilmente lesiva degli interessi della deducente.

Tale obbligo deriva dalla corretta applicazione del principio della legalità dell'azione amministrativa.

Pertanto, si può ritenere che l'obbligo di provvedere sussista in tutte quelle fattispecie nelle quali ragioni di giustizia ed equità impongano l'adozione di un provvedimento esplicito, ovvero in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e buona amministrazione della parte pubblica, ex art. 97 Cost., sorga in capo al privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni amministrative, quali esse siano (Tar Lazio, Roma, 02.08.2016, n. 8917).

Nello stesso senso la giurisprudenza amministrativa ed il Consiglio di Stato affermano che **sussiste per la Pubblica Amministrazione l'obbligo di provvedere sull'istanza del privato, secondo buona fede e ragionevolezza, atteso che il legislatore le ha imposto di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei**



loro interessi legittimi (Tar Lecce, 28.11.16 n. 1819, Consiglio di Stato, Sez. III, 8 Settembre 2016, n. 3827). Viceversa, il Ministero ha adottato un comportamento in violazione di norme imperative di legge, nonché dei principi della Carta Costituzionale.

Ed infatti, la mancata adozione, da parte dell'Amministrazione, delle misure idonee a dare esecuzione all'ordine giudiziale costituisce già in sé violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione.

Pertanto, proprio al fine di rendere concretamente operativo il provvedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. ultimo comma, le modalità di esecuzione dell'ordinanza cautelare rientrano, a pieno titolo, nelle prerogative di codesto On.le Tribunale, anche e proprio nell'odierna fase.

Tale esecuzione non comporta un'invasione nella sfera dei poteri pubblicistici propri della PA, in quanto il provvedimento da attuare attiene direttamente il rapporto di lavoro privatizzato nel quale la PA agisce quale datore di lavoro *jure privatorum*; pertanto, il Giudice del Lavoro, al fine dell'esecuzione del provvedimento cautelare emesso, ha il potere di determinarne le modalità di attuazione, nominando, se del caso, un commissario *ad acta* affinché operi quale suo ausiliario in luogo dell'Amministrazione inadempiente.



Per tutte le suddette ragioni, risulta, pertanto, opportuno un nuovo intervento di codesto On.le Tribunale al fine di dare compiuta esecuzione all'ordine emesso, fissandone le modalità di esecuzione, con l'aggiornamento anche della piattaforma informatica, se del caso previa nomina di un commissario *ad acta*.

Sta di fatto, in ogni caso, che, ad oggi, il Ministero intimato non ha provveduto a dar effettiva esecuzione alla predetta ordinanza, in tal modo costringendo la ricorrente a richiedere l'intervento di codesto On.le Tribunale, affinché ne disponga l'esecuzione coattiva e, per l'effetto, fissi al Ministero le modalità di esecuzione nel rispetto dei diritti della lavoratrice.

Per tutti i suesposti motivi la sig.ra Antonietta Vadalà, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia accogliere le seguenti

domande

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso voglia fissare, *inaudita altera parte* ovvero previa fissazione di un'udienza di comparizione delle parti, le modalità di esecuzione dell'ordinanza cronol. n. 14866/22 del 27.06.2022 disponendo, con qualsivoglia statuizione, le modalità di attuazione del richiamato *dictum* giudiziale; se del caso nominando all'uopo un commissario *ad acta*.



c. con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla presente controversia all'indirizzo di posta certificata avvocatogiuseppeminissale@pec.it ovvero a mezzo fax al numero 090711758.

Si allegano in copia: 1) Tribunale di Messina, ord. n. 14866/22; 2) invito ad adempiere; 3) sollecito del 04.08.22; 4) decreto di esecuzione; 5) stralcio piattaforma telematica; 6) sollecito dell'08.09.22; 7) riscontro scuola capofila; 8) posizione personale graduatoria AA; 9) posizione personale graduatoria CS.

Messina 19 ottobre 2022

Avv. Giuseppe Minissale

